

STATUTO

Registrato al N. 2263 Mod. 3^a

in data 04-12-2024

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Si costituisce, tra le Associazioni: Amministrazione Comunale, Terziere Borgo Dentro, Terziere Casalino, Terziere Castello, una Associazione che assume la denominazione "ENTE PALIO DEI TERZIERI".
L'associazione assume la qualifica di Organizzazione di Volontariato in sigla O.D.V. in conformità e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", del Codice civile e della normativa in materia. A decorrere dall'eventuale istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, (RUNTS), e avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo delle Organizzazioni di volontariato, l'acronimo "O.D.V." dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi Ente Palio dei Terzieri ODV Ente del Terzo Settore, anche in sigla. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. I Terzieri assicurano per quanto di loro competenza lo svolgimento delle manifestazioni del Palio dei Terzieri.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha la sede legale in Città della Pieve (PG), in Piazza Matteotti n. 1 presso l'edificio denominato La Rocca. La variazione di sede all'interno dello stesso comune non implicherà modifica statutaria salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione avrà durata illimitata.

ART. 4 - SCOPI

L'associazione persegue, senza fini di lucro, con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva e principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 2) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e/o religioso;
- 3) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

L'Associazione è apolitica e apartitica, ed ha per scopo la promozione della cultura e dell'arte nell'ambito del territorio di Città della Pieve (PG) e quindi:

- 1) la promozione e attuazione dell'arte e della cultura, in particolare, attraverso lo svolgimento delle manifestazioni del Palio dei Terzieri.

Potrà svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguirne il raggiungimento. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 5 del medesimo Codice del Terzo settore, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolta di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui l'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 5 - PATRIMONIO

La dotazione patrimoniale dell'Associazione è di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Le entrate dell'Associazione sono costituite:



- a) dalle quote sociali che deve versare ogni componente l'Associazione, stabilite anno per anno dall'Assemblea. Le somme versate come quota associativa non sono rimborsabili in nessun caso. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Le eventuali anticipazioni dei Soci e dei Consiglieri sono infruttiferi di interessi;
- b) dai contributi e dalle elargizioni dei soci, di terzi e di Enti Pubblici o Privati;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali;
- d) dalle entrate derivanti dalla partecipazione del Pubblico alla manifestazione del Palio dei Terzieri.

Il patrimonio è costituito:

- a) dal materiale e attrezzature necessarie allo svolgimento delle manifestazioni del Palio dei Terzieri;
- b) da donazioni, lasciti o successioni;
- c) da liberalità, in genere, di terzi.

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 90 (novanta) giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio d'esercizio o rendiconto finanziario.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio o rendiconto, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 6 - SOCI

L'Associazione è composta da:

- a) soci ordinari, i quali sono i rappresentanti dei Terzieri eletti nel numero da 1 (uno) a 4 (quattro) dai rispettivi Consigli direttivi. I soci di ogni Terziere sono designati dai rispettivi Consigli direttivi e possono essere confermati o sostituiti automaticamente sia in corso di mandato sia ad ogni rinnovo delle cariche sociali del Terziere di appartenenza;
 - b) tutte le persone fisiche o altri Enti del terzo settore, interessate allo svolgimento delle finalità di cui all'art. 4, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
 - c) Gli enti giuridici pubblici rappresentati da un soggetto da loro designato.
- Tutti gli associati di cui ai punti a), b) e c) non iscritti al RUNTS come ODV non possono essere in misura superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (giorni) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, salve le eccezioni previste nel presente statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea.

ART. 7 - CESSAZIONE DEI SOCI

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua. La deliberazione di cancellazione è di competenza del Consiglio Direttivo. I soci cessati per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo.

ART.7 BIS - NORME SUL VOLONTARIATO

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 8 - ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo



rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci previsti dall'art. 6. Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto annuale, entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci.

Sono di competenza dell'Assemblea:

In sede ordinaria

- a) l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- b) le decisioni sulle direttive generali dell'Associazione;
- c) l'approvazione dell'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) la determinazione del numero, l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- e) l'elezione e la revoca dei componenti dell'organo di controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'elezione e la revoca dell'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) la decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) l'approvazione dell'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e degli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) la deliberazione su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

In sede straordinaria

- a) le decisioni sulle modifiche statutarie;
- b) la deliberazione di scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 10 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata con atto del Presidente dell'Associazione. Gli inviti, contenenti gli argomenti da trattare e comunicati almeno otto giorni prima della data di convocazione, sono trasmessi ai soci, ai componenti del Consiglio Direttivo e agli Organi Sociali con raccomandata a. r., PEC, fax, telegramma o lettera con firma e data di ricevuta dei soci. Saranno tuttavia valide le Assemblee, non convocate come sopra, nelle quali siano presenti o rappresentati tutti i soci e i componenti degli Organi Sociali. Nelle Assemblee ogni componente può rappresentare un solo socio. La convocazione dell'Assemblea straordinaria è promossa dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta almeno i 2/3 (due terzi) dei soci. Ogni socio iscritto ha diritto ad un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione e contenente l'indicazione del delegante e del delegato. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero

5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita in modo palese.

ART. 11 - DELIBERE E QUORUM

Per ogni deliberazione l'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora siano presenti almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e si raggiunga l'80% (ottanta per cento) dei voti favorevoli. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, all'unanimità dei soci.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Consiglio dell'Associazione è composto da 4 (quattro) membri eletti tra:

- a) un rappresentante dei soggetti di cui alla lettera b e c dell'art.6;
- b) Un rappresentante per ciascuno dei tre Terzieri;
- c) dai soci persone fisiche.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente fra i suoi componenti. Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese e comunque ogni qualvolta le necessità lo rendano opportuno. Il Consiglio Direttivo è l'Organo Esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea, provvede al funzionamento dell'Associazione, alla accettazione dei nuovi soci, è investito dei più ampi poteri per l'organizzazione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuno per il buon andamento dell'Associazione, esclusi quelli di competenza dell'Assemblea. Il Consiglio può nominare consulenti e collaboratori esterni in qualsiasi settore di attività, ogni qual volta lo ritenga opportuno, con mandato limitato nel tempo e comunque stabilito di volta in volta. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Tutte le decisioni si intendono valide se prese a maggioranza dei presenti alle riunioni.

ART. 13 - SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva all'Assemblea, nomina, con mandato annuale e prorogabile di anno in anno, il Segretario, scelto al di fuori dei componenti del Consiglio.

Al Segretario competono:

- 1) redazione e recapito degli inviti per le riunioni degli Organi dell'Associazione con almeno 8 (otto) giorni di preavviso;
- 2) compilazione dei verbali delle riunioni;
- 3) l'aggiornamento del registro della corrispondenza e l'evasione della consegna;
- 4) conservazione ed archiviazione degli atti amministrativi;
- 5) tenuta e aggiornamento del libro dei soci.

ART. 14 - TESORIERE

Il Consiglio Direttivo, nei modi e nei tempi di cui al presente statuto, nomina il Tesoriere, con mandato annuale e prorogabile di anno in anno, con le seguenti competenze:

- 1) conservazione e aggiornamento degli atti contabili dell'Associazione;
- 2) aggiornamento dell'inventario dei beni mobili;
- 3) cura della regolare trascrizione del registro di cassa;
- 4) predisposizione dei pagamenti ed evasione delle spese correnti;
- 5) obbligo dell'inventariamento di tutti i beni, le attrezzature, il materiale di proprietà dell'Associazione e della relativa conservazione in locali destinati ad uso esclusivo dell'Associazione Stessa.

ART. 15 - L'ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI



Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento, con compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c. e 2397 comma 2 c.c.; essi devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 15BIS – DEI LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 16 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue per le cause previste dall'art. 28 del Codice Civile. In caso di estinzione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, i quali dovranno, soddisfatta ogni ragione debitoria, devolvere la somma che dovesse eventualmente residuare ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto

dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il tutto nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore e del codice civile.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente Statuto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 19 - NORMA TRANSITORIA

Gli Organi dell'Associazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, di cui al presente atto, restano in carica sino al termine del loro mandato tranne il Collegio Sindacale se istituito e se non ne sussistano i requisiti, al contrario, il Collegio Sindacale assume la denominazione ed i poteri dell'Organo di Controllo. L'uso dell'acronimo ODV nella denominazione sociale così come negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è subordinato alla preventiva iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017. Sino alla data dell'iscrizione resta in vigore il testo dell'art. 1 dello Statuto nella versione anteriore.



